



Il Regolamento (UE) 2024/1143

La nuova tutela delle indicazioni geografiche

**Torino, 16 giugno 2025 – in collaborazione con la CCIAA di
Torino**

**Rapisardi Intellectual Property
Avv. Pierfrancesco Gallo – Dr.ssa Elena Cristofori**

Rapisardi Intellectual Property © - 2025

DISCLAIMER

The material for this presentation has been designed as an integral part of the presentation solely for the benefit of those attending the seminar. The material does not necessarily stand on its own and is not intended to be relied upon for giving specific advice.

To the fullest extent permitted by law, Rapisardi Intellectual Property Limited, nor any of the individuals giving the presentations, will be liable by reason of breach of contract, negligence or otherwise for any loss or damage (whether direct, indirect or consequential) occasioned to any person acting or omitting to act or refraining from acting upon the course material or presentation of the course or, except to the extent that any such loss or damage does not exceed the price of the course, arising from or connected with any error or omission in the course material or presentation of the course. Nothing in this paragraph shall be deemed to exclude or limit any liability for death or personal injury caused by negligence or for fraud or fraudulent misrepresentation.

Loss and damage as referred to above shall be deemed to include, but is not limited to, any loss of profits or anticipated profits, damage to reputation or goodwill, loss of business or anticipated business, damages, costs, expenses incurred or payable to any third party (in all cases whether direct, indirect or consequential) or any other direct, indirect or consequential loss or damage.

We do not represent that any of the copyright in the photographs belongs to, or is licensed to, us. In this respect we rely on the fair dealing exceptions contained in Chapter III of Copyright, Designs and Patents Act 1988.

Copyright in these slides belongs or is licensed to us and no permissions or licences in relation to these materials are granted. No part of the hand-out material may be reproduced in any form or for any purpose without our prior permission.

Di cosa parleremo...

- 1. Come eravamo: le Indicazioni Geografiche in Europa prima della riforma**
- 2. Il Regolamento (UE) 2024/1143: ambito di applicazione e obiettivi**
- 3. Le novità in materia di protezione delle indicazioni geografiche**
- 4. Le specialità tradizionali garantite**
- 5. Le indicazioni facoltative di qualità**

1. COME ERAVAMO

Le Indicazioni Geografiche in Europa prima della riforma

COME ERAVAMO - Le Indicazioni Geografiche in Europa prima della riforma

Accordo TRIPs - articolo 22.1

"Le indicazioni geografiche sono, (...), indicazioni che identificano un bene come originario del territorio di uno Stato Membro, o di una regione o località in tale territorio, laddove una data qualità, reputazione o altra caratteristica del bene sia essenzialmente attribuibile alla sua indicazione geografica"

COME ERAVAMO - Le Indicazioni Geografiche in Europa prima della riforma

Il Panorama nell'Unione Europea



**Denominazione
di Origine Protetta (DOP)**



**Indicazione
Geografica Protetta (IGP)**

COME ERAVAMO - Le Indicazioni Geografiche in Europa prima della riforma

Il Panorama nell'Unione Europea



**Denominazione
di Origine Protetta (DOP)**

Cosa proteggono?

Prodotti vitivinicoli e agroalimentari

Quando?

Qualità o caratteristiche dei prodotti dovute **essenzialmente o **esclusivamente** ad un **particolare ambiente geografico**, inclusi i fattori naturali e umani, e – la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella **zona geografica delimitata****

COME ERAVAMO - Le Indicazioni Geografiche in Europa prima della riforma

Il Panorama nell'Unione Europea



Indicazione Geografica Protetta (IGP)

Cosa proteggono?

Prodotti vitivinicoli e agroalimentari,

E  **SPOILER** i **prodotti artigianali e industriali** (a partire dal 1° dicembre 2025)

Quando?

qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso e almeno una delle fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata

COME ERAVAMO - Le Indicazioni Geografiche in Europa prima della riforma

Il Panorama nell'Unione Europea



**Indicazione
Geografica Protetta (IGP)**

Cosa proteggono?

**Le bevande spiritose (Regolamento
UE 787/2019)**

Quando?

**quando una determinata qualità, la
reputazione o altre caratteristiche
della bevanda spiritosa sono
essenzialmente attribuibili alla sua
origine geografica**

2. IL REG (UE) 2024/1143

Ambito di applicazione e obiettivi

Gli obiettivi del Regolamento in 5 punti

- 1) Modernizzare e razionalizzare il sistema delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose (inclusa la consultazione)**
- 2) Uniformare le procedure di registrazione delle IG**
- 3) Rafforzare la tutela e il controllo delle indicazioni geografiche**
- 4) Favorire la transizione verso sistemi alimentari sostenibili**
- 5) Chiarire e rafforzare il ruolo dei produttori e dei gruppi di produttori**

3. IL REG (UE) 2024/1143

Le novità in materia di protezione delle indicazioni geografiche

IL REG (UE) 2024/1143 - Le novità in materia di protezione delle indicazioni geografiche

1) Modernizzare e razionalizzare il sistema delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose (inclusa la consultazione)

Il Regolamento

- **Introduce con un unico testo nuove disposizioni in materia di:**
 - denominazioni d'origine e indicazioni geografiche per prodotti vitivinicoli;
 - denominazioni d'origine e indicazioni geografiche per prodotti agroalimentari;
 - indicazioni geografiche

- **Modifica di conseguenza (armonizzandoli) alcuni regolamenti previgenti:**
 - regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
 - regolamento (UE) 2019/787 in materia di protezione delle bevande spiritose
 - Regolamento (UE) 1151/2012 in materia di regime di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari [**ABROGATO!**]

- **Dispone l'iscrizione di tutte le DO e le IG nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione**
<https://www.tmdn.org/giview/>

IL REG (UE) 2024/1143 - Le novità in materia di protezione delle indicazioni geografiche

1) Modernizzare e razionalizzare il sistema delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose (inclusa la consultazione)

The screenshot displays the GIview interface. At the top, there are logos for the Italian Ministry of Agriculture and the European Union. The main heading reads "Cerca IG nell'Unione europea e oltre". Below this, a search form is filled with "Paese: IT" and "Indicazione geografica/numero del fascicolo: torino". The search results show "Vermut di Torino / Vermouth di Torino". To the right, a browser window shows the search results page with the URL "gi/EUGI00000017290".

Vermut di Torino / Vermouth di Torino

Paese / i di origine	Tipo		
Italy	Indicazione geografica protetta (IGP)		
Data di priorità	Numero del fascicolo	Tipo di prodotto	Base della protezione
14/06/1991	PGI-IT-02305	Cibo	Registro UE
Stato	Categoria del prodotto		
Registrata	Classe 2.21. Vini aromatizzati		
Strumento giuridico di protezione a livello dell'UE			
Article 16a of Regulation (EU) No 1151/2012			
Documento unico/sommario/documento tecnico			
Vermut di Torino / Vermouth di Torino			
Principali servizi di riferimento			

Autorità nazionali

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali


Via XX Settembre, 20
00187 Roma
Italy
+39 06 46655104
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309>

IL REG (UE) 2024/1143 - Le novità in materia di protezione delle indicazioni geografiche

2) Uniformare le procedure di registrazione delle IG

CHI PUO' DEPOSITARE: solo un gruppo di produttori (ma anche un singolo produttore a certe condizioni), anche transfrontaliero se coinvolti territori in più stati

PROCEDURA DI DEPOSITO:



IL REG (UE) 2024/1143 - Le novità in materia di protezione delle indicazioni geografiche


3) Rafforzare la tutela e il controllo delle indicazioni geografiche

- ✓ (art. 26) Le IG sono protette contro a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per **prodotti che non sono oggetto di registrazione** [...]; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o **evocazione**, anche se [...] il nome protetto è [...] accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», ... c) **qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole** relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, [...]
- ✓ (art. 27) uso di indicazioni geografiche che designano un **prodotto utilizzato come ingrediente** nel nome di un prodotto trasformato?
- ✓ (art. 29) STOP casi di **omonimia**
- ✓ (art. 31) opponibilità delle IG alla **registrazione dei marchi**
- ✓ (art. 35) opponibilità delle IG nelle procedure di contestazione dei **nomi a dominio**
- ✓ (artt. 38 e 39) verifiche e controlli sul corretto uso delle indicazioni geografiche e sul **rispetto dei disciplinari** (sinergia tra: autorità competenti, organismi delegati, Commissione Europea e gli stessi produttori)

IL REG (UE) 2024/1143 - Le novità in materia di protezione delle indicazioni geografiche

4) Favorire la transizione verso sistemi alimentari sostenibili

Considerando (23) «la politica dell'Unione in materia di qualità dovrebbe contribuire a consentire la **transizione verso un sistema sostenibile** e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili. **I produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche dovrebbero essere incoraggiati a rispettare pratiche sostenibili comprendenti obiettivi ambientali, sociali ed economici, che vadano al di là delle norme obbligatorie**»



Art. 7: un gruppo di produttori .. può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da una IG o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. [...] Qualora il gruppo di produttori ... decida che le pratiche sostenibili sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, **tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica**

IL REG (UE) 2024/1143 - Le novità in materia di protezione delle indicazioni geografiche

5) Chiarire e rafforzare il ruolo dei produttori e dei gruppi di produttori

Gruppo di produttori: un gruppo di produttori dello stesso prodotto, a prescindere dalla forma giuridica, che è organizzato democraticamente, è controllato dai suoi membri e svolge i compiti previsti dal Regolamento

Quali compiti:

- Elaborare il disciplinare
- Chiedere la registrazione dell'IG
- Intraprendere azioni per la tutela dell'IG e dei diritti IP
- Concordare le pratiche sostenibili
- Intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica

«Gruppi di produttori riconosciuti»:

- i gruppi i cui membri rappresentano almeno il 50% dei produttori del prodotto o il 50% del volume o del valore della produzione;
- Assegnatari di importanti prerogative, come
 - per richiedere norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti designati da una IG;
 - redigere clausole di ripartizione del valore lungo la filiera per i propri membri

4. Le specialità tradizionali garantite

IL REG (UE) 2024/1143 - Le specialità tradizionali garantite



Cosa sono: nomi che designano un prodotto:

- Ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto;
- Oppure: ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente

In breve: metodi di produzione e ricette tradizionali

Cosa cambia rispetto a DO e IG: il marchio STG non certifica che il prodotto alimentare protetto abbia un legame con una specifica area geografica; pertanto, un prodotto può essere realizzato al di fuori dell'area o del paese da cui ha origine.

IL REG (UE) 2024/1143 - Le specialità tradizionali garantite



Cosa prevede il regolamento: il regolamento istituisce un regime unitario per le STG, stabilendo:

- ✓ **Criteri di ammissibilità**
- ✓ **Procedura di registrazione (bifasica come per le IG);**
- ✓ **Istituzione di un registro;**
- ✓ **Sistema di tutele e controlli;**

IL REG (UE) 2024/1143 - Le specialità tradizionali garantite

Registro delle STG: eAmbrosia

<https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tsg>

4 Risultati							Paese, Tipo di richiesta, Numero di fascicolo, Nome, Categoria di prodotto, Stato, Data	
Paese	Tipo di richiesta	Numero di fascicolo	Nome	Categoria di prodotto	Stato	Data		
Italia	Registrazione	TSG-IT-02658	Vincisgrassi alla maceratese	Classe 2.1. Piatti pronti	Registrata	31/03/2022		
Italia	Registrazione	TSG-IT-0001	Mozzarella Tradizionale	Classe 1.3. Formaggi	Registrata	26/11/1998		
Italia	Registrazione	TSG-IT-2390	Amatriciana tradizionale	Classe 2.9. Paste alimentari	Registrata	13/03/2020		
Italia	Registrazione	TSG-IT-0031	Pizza Napoletana	Classe 2.4. Pane	Registrata	05/02/2010		

5. Le Indicazioni facoltative di qualità

IL REG (UE) 2024/1143 - Le indicazioni facoltative di qualità

Cosa sono: indicazioni adottate per «agevolare la comunicazione da parte dei produttori ... delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto»

Requisiti:

- Si riferiscono a una caratteristica di una categoria di prodotto o a una modalità di produzione;
- Il loro uso conferisce valore al prodotto rispetto a un prodotto simile;
- Hanno una dimensione europea

In altre parole: menzioni che l'Unione Europea consente di utilizzare su base volontaria per valorizzare caratteristiche specifiche o metodi di produzione di determinati prodotti agricoli o alimentari, senza che essi siano necessariamente legati a un'indicazione geografica

IL REG (UE) 2024/1143 - Le indicazioni facoltative di qualità

Il Regolamento ha istituito come «indicazione facoltativa di qualità» (art. 82) la indicazione «**prodotto di montagna**», prevedendo che essa possa essere utilizzata per descrivere prodotti:

- destinati al **consumo umano**;
- le cui materie prime provengono «essenzialmente da **zone montane**»;
- a cui **trasformazione**, nel caso si tratti di prodotti trasformati, ha anch'essa luogo in zone montane

NB: le IFQ lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Grazie per l'attenzione!

Rapisardi Intellectual Property

Italy

Via Serbelloni, 12 - 20122 Milano
Tel. +39 02 763011 - Fax +39 02 76301300

Switzerland

Via Ariosto 6 – 6901 Lugano
Tel. +41 (0)91 9220585 - Fax +41 (0)91 9220558

United Kingdom

1 Montpelier Street - SW7 1EX London – United Kingdom –
Tel. +44 (0)20 45252984 - F +44 (0)20 45252983

San Marino

Strada Caiese 30 - 47891 Dogana
T +39 0549 942740 - F +39 0549 942740

rapisardi@rapisardi.com

www.rapisardi.com